

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19218 Anno 2019

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA

Relatore: TRISCARI GIANCARLO

Data pubblicazione: 17/07/2019

### ORDINANZA

3109  
2019

sul ricorso iscritto al n. 29948 del ruolo generale dell'anno 2011  
proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  
i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- *ricorrente* -

contro

Misino Giuseppe;

- *intimato* -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria  
regionale della Puglia n. 106/5/2010, depositata il giorno 18  
ottobre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30  
maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

rilevato che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: Giuseppe Misino aveva versato la somma di lire 15.807.000, in data 21 giugno 1993, a titolo di ravvedimento operoso per l'Iva dovuta nell'anno di imposta 1992; constatato che non avrebbe potuto accedere alla procedura agevolativa in quanto non applicabile stante l'attivazione delle operazioni di verifica, aveva provveduto a pagare l'Iva richiesta con il successivo avviso di rettifica parziale per un importo di lire 9.046.000; in data 11 febbraio 1997, il contribuente aveva presentato istanza di rimborso degli importi erroneamente versati; l'Ufficio finanziario aveva rigettato l'istanza di rimborso in quanto tardiva, poiché proposta oltre i termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; avverso il suddetto atto di diniego aveva proposto ricorso il contribuente, sostenendo che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 cod. civ.; la Commissione tributaria provinciale, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile per analogia il termine per il rimborso di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l'appello, avendo ritenuto che l'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992 trova applicazione solo nelle ipotesi di rimborso di crediti riferibili a esistenti rapporti tributari intercorrenti, a qualsiasi titolo, tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, mentre l'ipotesi in esame rientrava nell'ambito di applicazione dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e ss., cod. civ., in quanto il contribuente aveva erroneamente ritenuto di dovere assolvere ad una obbligazione tributaria che, tuttavia, non esisteva perché al di fuori di un rapporto tributario sottostante;

92

l'Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia in epigrafe;

l'intimato non si è costituito;

questa Corte ha ordinato la rinotificazione del ricorso nei confronti di Giuseppe Misino e, in esito all'esecuzione della stessa, è stata fissata l'udienza;

considerato che:

il ricorso è inammissibile;

va precisato che questa Corte, a seguito di riconvocazione del 27 novembre 2018, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto il rinnovo della medesima nei confronti di Giuseppe Misino ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, in considerazione del fatto che, essendo stata la notifica del ricorso eseguita dal difensore della ricorrente a mezzo del servizio postale, non era dato evincere dalla documentazione prodotta che, una volta consegnato il plico alla segretaria, si era poi provveduto all'invio della successiva raccomandata informativa;

nel rinnovare la notificazione, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso il ricorso all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito in appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 18 ottobre 2010, in violazione dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.;

invero, la previsione normativa citata, che dispone che *"quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti"*, infatti, si applica anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità (Cass., Sez. U. 1 febbraio 2006, n. 2197);

la pronuncia di inammissibilità è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo, senza essere stata seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso sia preso in esame;

questa Corte, peraltro, ha precisato che, se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un'ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162, comma primo, cod. proc. civ., in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida (Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20255; 20 gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042), possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l'art. 153, cod. proc. civ., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma secondo di questa norma;

non si pone in frizione con quest'orientamento l'indirizzo secondo cui la notificazione fatta al procuratore dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331, cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data della pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160, cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, in quanto si sarebbe al cospetto di una mera violazione di della prescrizione in tema di forma, e non già di una impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della categoria (Cass., Sez. U., n. 2197/06, cit.; Cass. civ., 26 giugno 2009, n. 15050; Cass. civ., 26 settembre 2017, n. 23341; Cass. civ., 16 febbraio 2018, n. 3816); infatti, non v'è, nel caso della rinnovazione della notificazione di cui si discute il compimento della medesima attività, giacché diverso è il contenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del

contraddittorio, in prima battuta, di rinnovazione della notificazione  
nulla in seconda;  
nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva;

**P.Q.M.**

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione